



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 10

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 2304/2014

UDIENZA DEL

18/09/2017 ore 14:30

N°

2823

PRONUNCIATA IL:

18.9.17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20.10.17

Il Segretario



riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MANCINI	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAPORUSSO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'AMATO	MASSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2304/2014
depositato il 15/09/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 6/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIMINI
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

proposto dall'appellante:

DOMINICI FABRIZIO
VIA UNDICI FEBBRAIO 113 05100 TERNI TR

difeso da:

AVV. FALCONE FABIO
VIALE DELLA REPUBBLICA 86/96 47900 RIMINI RN

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13720110004908710 IRPEF-ALTRO 2007

Con atto depositato in data 15 settembre 2014 il Sig. Dominici Fabrizio proponeva appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza n. 6, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, che rigettava il ricorso contro la cartella di pagamento, in atti, per tributi relativi al periodo d'imposta 2007, con la quale veniva recuperato il credito d'imposta derivante da prestazioni rese a soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ed in Austria.

L'appellante contestava la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto della documentazione presentata e di come le ritenute subite fossero a titolo definitivo, pur in assenza di adeguate certificazioni derivanti da tali Stati esteri, che, in ogni caso ed in base alla propria legislazione, erano considerate a titolo definitivo.

Per cui concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza.

L'Ufficio Legale, della Direzione Provinciale di Rimini, dell'Agenzia delle Entrate, si costituiva in giudizio con controdeduzioni, sostenendo la bontà del suo operato e contestando quanto riportato nell'atto di appello, ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va, di conseguenza, accolto.

Va, preliminarmente, rilevato, come anche appare dagli atti di causa, che, nel caso di specie, non vengono contestate le ritenute subite, ma la loro definitività che dovrebbe essere specificatamente certificata dallo Stato estero.

Ma, indipendentemente da tali certificazioni, l'odierno appellante ha adeguatamente dimostrato, allegando la documentazione bancaria, non contestata dall'Ufficio impositore, di aver subito le ritenute contestate.



Dott. Francesco Caporusso



Infatti l'art. 39, comma 5, della Legge 91/1984 della Repubblica di San Marino, prevede che «... quando le prestazioni siano effettuate in regime d'impresa» si deve «operare una ritenuta a titolo d'imposta ...» quindi a titolo definitivo.

Pertanto se è la stessa legge dello Stato estero a prevedere che si tratta di «una ritenuta a titolo d'imposta», non si vede quale altra certificazione debba essere rilasciata.

D'altro canto anche la stessa Amministrazione Finanziaria, con risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, ha avuto modo di occuparsi delle ritenute subite ad opera dei sostituti d'imposta, affermando che «il contribuente sia comunque legittimato allo computo delle ritenute subite», purchè «sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta, tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione ... idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito ...».

Pertanto anche alla luce di tale Risoluzione, non si vede quale altra documentazione avrebbe dovuto presentare il Dominici, per dimostrare di aver subito le contestate ritenute, che questo Giudice ritiene debbano essere considerate definitive.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello, annulla la cartella di pagamento impugnata, condanna l'Agenzia alle spese del doppio grado di giudizio di € 500, oltre accessori.

Così deciso in Bologna il giorno 18 settembre 2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

